

COMUNE DI ARDEA

(Prov. di Roma)

REP. 5148

**CONTRATTO DI AFFIDAMENTO TEMPORANEO DEL SERVIZIO
DI ASSISTENZA SCOLASTICA SPECIALISTICA AD ALUNNI
DIVERSAMENTE ABILI FREQUENTANTI LA SCUOLA
DELL'INFANZIA, LA SCUOLA PRIMARIA E LA SCUOLA
SECONDARIA DI PRIMO GRADO .**

L'anno duemilatredici e, addì dieci del mese di dicembre in Ardea e nella residenza comunale, avanti a me dott.ssa Marina INCHESS in qualità di Segretario Generale del comune di Ardea autorizzato a rogare gli atti nella forma pubblica nell'interesse del Comune ai sensi dell'art. 97, comma 4, lett. c) del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, si sono costituiti:

Da una parte:

1. L'Avv. **Giovanni CUCUZZA** – Dirigente dell' Area Servizi alla persona - Servizi Educativi del Comune di Ardea, in nome, per conto e nell'interesse del quale agisce, parte che di seguito sarà chiamata **ENTE COMMITTENTE**, Codice fiscale: 80108730583 – Partita I.V.A 02300511009.

E dall'altra:

2. Il Sig. **Cosimo ZURLO** nata a Ostuni (BR) il 17/3/1980 il quale interviene al presente atto in qualità di Rappresentante Legale e, quindi, di rappresentante della DOMUS CARITATIS Cooperativa Sociale con sede in Roma – via Francesco Antolisei n. 25 – 00173 - iscritta presso il Registro delle Imprese di Roma con numero di iscrizione 834485 P.IVA 05010241007 che agisce quale impresa appaltatrice in forma

singola, di seguito nel presente atto denominata semplicemente
”APPALTATORE“.

Le parti, della cui identità personale io Segretario Generale sono certo, d'accordo tra loro, rinunziano, con il mio consenso, all'assistenza dei testimoni e dichiarano di convenire fra loro quanto segue:

PREMESSO

CHE con deliberazione n. 70 di G.C. del 12/9/2013 è stato dato mandato all'Ufficio preposto di assicurare il servizio di assistenza educativa scolastica a favore dei soggetti con disabilità certificata fino al mese di dicembre 2013 e per il periodo massimo di 6 mesi, nelle more dell'espletamento della gara ad evidenza pubblica per affidare il servizio per i prossimi tre anni scolastici;

CHE vista l'urgenza di individuare un soggetto idoneo a svolgere il servizio di assistenza scolastica, temporaneamente, almeno fino al mese di dicembre 2013, è stato avviato un iter procedurale con richiesta di disponibilità a svolgere il servizio a dei soggetti del terzo settore con comprovata esperienza specifica;

CHE tra le manifestazioni di disponibilità pervenute, quelle della DOMUS CARITATIS Società Cooperativa Sociale, risulta avere l'immediata disponibilità di n. 31 operatori con qualifica di educatori professionali;

CHE con determinazione dirigenziale n. 180 del 13/9/2013 è stato affidato temporaneamente il servizio di assistenza scolastica specialistica ad alunni diversamente abili frequentanti la scuola dell'infanzia, la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado, alla Soc. DOMUS CARITATIS Cooperativa Sociale, con sede in Roma via F. Antolisei 25 – 00173 -;

TUTTO CIO' PREMESSO

I suddetti componenti, come sopra costituiti, volendo tradurre in formale contratto la reciproca volontà di obbligarsi, stipulano e convengono quanto segue:

Articolo 1 Attività e oggetto della convenzione.

L'Ente Committente affida alla Soc. DOMUS CARITATIS Cooperativa

Sociale l'esecuzione del servizio temporaneo di assistenza scolastica specialistica ad alunni diversamente abili frequentanti la scuola dell'infanzia, la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado verso pagamento del corrispettivo concordato con la stessa e determinato dall'articolo 11 del presente contratto.

Articolo 2 Durata del servizio.

Il presente contratto ha durata dal 18/9/2013 almeno fino alla fine del mese di dicembre 2013 e per un periodo massimo di 6 mesi;

Articolo 3 Modalità di svolgimento della prestazione.

La cooperativa si impegna a fornire le prestazioni con le modalità richieste dalla Stazione Appaltante.

Articolo 4 Requisiti della Cooperativa e di professionalità del personale impiegato.

La cooperativa dichiara di essere iscritta alla sezione (vedi Camera di Commercio all. 1) dell'Albo Regionale delle Cooperative Sociali con il numero 834485.

Articolo 5 Caratteristiche professionali del responsabile tecnico dell'attività e relativi obblighi.

La cooperativa nomina un responsabile tecnico dell'attività scelto tra persone di comprovata esperienza specifica nel settore oggetto della prestazione che è tenuto alla vigilanza sul regolare svolgimento della prestazione secondo le modalità stabilite dalla presente convenzione.

Articolo 6 Standards tecnici e norme di sicurezza.

La prestazione deve svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di sicurezza e igiene sul lavoro.

La cooperativa deve osservare e far osservare ai propri lavoratori tutte le norme di legge e di prudenza ed assumere inoltre di propria iniziativa tutti gli atti necessari a garantire la sicurezza e l'igiene del lavoro.

La cooperativa adotta altresì ogni atto necessario a garantire la vita e l'incolumità delle persone addette ai lavori e dei terzi, nonché ad evitare qualsiasi danno a beni pubblici e privati. È stato acquisito il D.U.V.R.I.

Articolo 7 Obbligo di applicazione delle norme contrattuali vigenti in materia di rapporti di lavoro.

La cooperativa si impegna all'applicazione delle norme contrattuali vigenti in materia di rapporti di lavoro, assicurando ai lavoratori impegnati nell'attività oggetto della presente convenzione i trattamenti economici previsti dal contratto collettivo di riferimento.

Articolo 8 Obbligo di assicurazione del personale.

La cooperativa deve essere assicurata agli effetti della responsabilità civile nei confronti dei soci e dei terzi, ivi compresi eventuali soci volontari.

Articolo 9 Obbligo e modalità di assicurazione previdenziale e Assistenziale.

La cooperativa si obbliga ad osservare le disposizioni concernenti l'assicurazione obbligatoria previdenziale ed assistenziale secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente.

Articolo 10 Modalità di raccordo con gli uffici competenti.

Ogni rapporto intercorrente tra l'Amministrazione e la Cooperativa inerente la prestazione oggetto del presente contratto viene curato dai Servizi Sociali del Comune di Ardea per l'Amministrazione e dal referente Dott.ssa Lucilla Laccertosa per la Cooperativa.

Articolo 11 Corrispettivo.

L'importo contrattuale ammonta ad € 299.974,98 (diciannovecentonovecentoventiseptantaquattro/98).

I lavori sono finanziati come segue sull'intervento 1.10.04.03 cap. 309 del bilancio-anno 2013 in corso di formazione;

Articolo 12 Modalità di pagamento e garanzie.

Il Comune è tenuto al pagamento dei corrispettivi entro e non oltre 30 giorni dalla data di ricevimento delle fatture mensili, previa accertamento di conformità del Responsabile del procedimento. La cooperativa si obbliga ad indicare il "conto dedicato" al fine del rispetto della disciplina di cui alla legge n.136/2010, allo scopo la cooperativa si obbliga ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al presente contratto. Il contratto si intenderà risolto di diritto nel caso di inosservanza da parte della cooperativa delle prescrizioni sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge sopra richiamata.

Cod. IBAN IT86D02008085032000004807826 – Banca UNICREDIT
SPA - COD. CIG: 53963400A5

In base alla potranno essere posti a carico del Comune gli interessi moratori sul credito che verranno fatturati al Comune dalla cooperativa affidataria.

A garanzia degli obblighi assunti con la presente convenzione, la cooperativa ha presentato polizza fidejussoria n. 000526.91.003209 della Compagnia di Assicurazioni Cattolica Ag. n. 526 per l'importo di € 14.550,00 e con validità fino alla conclusione del rapporto, a copertura delle prestazioni da eseguirsi e dei seguenti rischi

Articolo 13 Verifica del rapporto e valutazione

In ogni momento l'Amministrazione, tramite il Responsabile del

procedimento può effettuare verifiche e controlli sull'operato della cooperativa, riservandosi di sospendere i pagamenti nel caso in cui la prestazione non venisse effettuata nel rispetto della presente convenzione. Le prestazioni, i risultati e il benessere generato dall'attività dell'affidatario sono oggetto di valutazione mediante la produzione di un *report* conclusivo del rapporto contrattuale da cui si evinca anche il grado di soddisfazione dei bisogni dell'utente, nonché secondo il progetto allegato.

Articolo 14 Inadempienze e cause di risoluzione

L'Ente Committente con nota del nota del 21/10/2013 prot. gen.le 42373 ha inoltrato richiesta di informazioni antimafia ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. 3 giugno 1998 n. 252 alla Prefettura di Roma;

Che trascorsi i 45 giorni dalle richiesta sull'informativa prefettizia di cui sopra, anche in assenza di risposta da parte della Prefettura di Roma, al fine di regolamentare il servizio di assistenza scolastica specialistica ad alunni diversamente abili frequentanti la scuola dell'infanzia, la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado, è stata disposta la sottoscrizione del presente contratto.

Le parti di comune accordo sottopongono il presente contratto alla condizione risolutiva di cui all'art. 1353 del C.C., dando atto che all'eventuale acquisizione di informativa negativa, L'Ente Committente recederà dal contratto, liquidando al Soggetto Aggiudicatario, esclusivamente il valore del servizio già eseguito ed il rimborso di eventuali spese sostenute, senza che questi possa vantare alcunché, essendo obbligo dell'Amministrazione comunale attivare il recesso immediato del contratto.

È causa di risoluzione del presente contratto la sopravvenuta cancellazione dall'Albo regionale delle cooperative sociali.

È motivo di risoluzione la violazione delle norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

Art. 15 Penale per ritardi

Per il ritardato adempimento delle obbligazioni assunte con il presente contratto, le penali da applicare da parte della stazione appaltante sono, in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente non superiore al 10 per cento, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate all'eventuale ritardo.

Articolo 16 Fusione, scissione o cessione ramo d'azienda

Qualora la cooperativa, nel corso della presente convenzione, sia oggetto di fusione o scissione ai sensi degli artt. 2501 e ss. del codice civile, o proceda a cessione di ramo d'azienda, deve garantirsi comunque il proseguimento del rapporto convenzionale da parte del soggetto subentrante.

Articolo 17 Controversie

Per tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del presente contratto il Foro esclusivo è quello del Tribunale di Velletri.

Le parti eleggono domicilio legale presso la residenza comunale.

Articolo 18 Spese per stipula contratto

Tutte le spese derivanti dalla stipula del presente contratto sono a carico della cooperativa.

Articolo 19 Norme di chiusura

Il Comune, ai sensi dell'articolo 13, del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, informa la cooperativa che tratterà i dati contenuti nel presente contratto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.

Tutte le spese inerenti il presente atto, nessuna esclusa o eccettuata, sono a carico della cooperativa, che se le assume. Trattandosi di prestazioni soggette ad IVA si richiede, ai fini fiscali, la registrazione a tassa fissa, ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. n. 131/86

Letto, confermato e sottoscritto.

Per il Comune di Ardea: Il Dirigente II^ Area

f.to Avv. Giovanni CUCUZZA

Per la Soc. DOMUS CARITATIS Coop. Sociale

f.to Sig. Cosimo ZURLO

Il Segretario Generale

f.to Dott.ssa Marina INCHESS